



Tonucci & Partners

MEMO

COVID-19

**DECRETO LEGGE
“CURA ITALIA”**

ASPETTI LAVORO



Con Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (“DL”) sono state introdotte le seguenti misure volte al sostegno del reddito per le aziende costrette a sospendere o ridurre l’attività lavorativa a causa dell’emergenza coronavirus.

I. DIVIETO DI LICENZIAMENTO

A decorrere dalla data di entrata in vigore del DL (17 marzo 2020), l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (legge n. 223/91) è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro non può procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (indipendentemente dal numero dei dipendenti).

II. MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

II.i. Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza coronavirus, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per un periodo massimo di nove settimane e comunque non oltre il mese di agosto 2020. La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

I datori di lavoro sono dispensati:



- dall'effettuare la preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali al fine dell'esperimento dell'esame congiunto di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 148/15, ferma restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti in via telematica entro 3 giorni successivi alla comunicazione preventiva.
- dall'osservanza del termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per la presentazione della domanda ex art. 15, comma 2, D. Lgs. n. 148/15.
- dal pagamento del contributo addizionale.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario richiesti in base al DL non sono conteggiati ai fini della durata massima prescritta dalla legge per la CIGO e CIGS e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

I lavoratori destinatari del trattamento salariale in questione sono quelli che, alla data del 23 febbraio 2020, risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione (non è richiesta l'anzianità di 90 giorni ex art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 148/15).

II.ii. Aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

Le aziende che alla data 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare **domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi del DL in esame per un periodo non superiore a nove settimane**. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro. In ogni caso la concessione del trattamento ordinario è condizionata alla sospensione di quello straordinario.



I periodi in cui vi è coesistenza tra trattamento straordinario di integrazione salariale e trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del DL non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima dell'integrazione salariale prescritta dalla legge.

Per i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del DL le aziende non sono tenute al pagamento del contributo addizionale.

Per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale, all'espletamento dell'esame congiunto ed alla presentazione delle relative istanze non trovano applicazione i termini procedurali di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 148/15.

II.iii. Datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario di cui al DL per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi del DL non sono conteggiati ai fini dei limiti massimi di durata di integrazione salariale prescritti dalla legge.

Per i periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del DL i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale.

II.iv. Cassa integrazione in deroga

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato (ad esclusione del lavoro domestico), per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, *possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane,* a causa dell'emergenza



epidemiologica da COVID-19 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il suddetto accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.

Il trattamento riguarda i dipendenti già in forza alla data del 23 febbraio 2020 (non è richiesta l'anzianità di almeno 90 giorni) e verrà erogato entro il limite di spesa di € 3.293,2 milioni di euro, che verrà ripartito tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

I trattamenti d'integrazione salariale sono concessi con decreto delle Regioni e Province autonome, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione. **Le Regioni e le Province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione dei predetti trattamenti.** Le domande dei datori di lavoro sono presentate alle Regioni e Province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS (il datore di lavoro deve inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale ex art. 44, comma 6ter, D. Lgs. n. 148/2015).

III. RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO E SOSTEGNO AI LAVORATORI

III.i. Congedo

A decorrere dal 5 marzo 2020, a seguito della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, **i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni e con riferimento ai figli di età non superiore ai 12 anni (limite di età non applicato in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità), di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 151/2001.** Il suddetto periodo è coperto da contribuzione figurativa.



La fruizione del congedo, riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni, è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il congedo è riconosciuto anche ai dipendenti pubblici per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche.

I genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo con una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

In alternativa, i suddetti lavoratori possono scegliere la corresponsione di un bonus (erogato mediante il libretto famiglia) per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di € 600, da utilizzare per prestazioni effettuate dal 5 marzo in poi. Tale bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Per i dipendenti pubblici appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus ha un valore di € 1.000.

III.ii. Diritto di astensione dal lavoro

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o c



III.iii. Permessi retribuiti ex art. 33, legge n. 104/92

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa è **incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.**

III.iv. Periodo di quarantena

Il periodo che i lavoratori del settore privato trascorrono in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare fiduciaria.

III.v. Lavoratori autonomi

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, **iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro a carico dell'INPS, che non concorre alla formazione del reddito.**

III.vi. Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

A tali lavoratori, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL (17 marzo 2020), non titolari di pensione e



non titolari di rapporto di lavoro dipendente, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a € 600 a carico dell'INPS, che non concorre alla formazione del reddito.

III.vii. Lavoratori del settore agricolo

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a € 600 da parte dell'INPS, che non concorre alla formazione del reddito.

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al 1° giugno 2020.

III.viii. Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto. Per il medesimo periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

III.ix. Diritto di precedenza lavoro agile

Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi patologie e ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.



IV. DISPOSIZIONI INAIL

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi i termini di prescrizione.

Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa.

**QUADRO RIEPILOGATIVO DEI PROVVEDIMENTI****AMMORTIZZATORI, SOSTEGNO AL REDDITO, DIVIETO DI LICENZIAMENTO**

RIFERIMENTI NORMATIVI	CONTENUTO	DESTINATARI
ART.19	Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO ➤ Datori iscritti al FIS con più di 5 dipendenti ➤ Datori iscritti ai Fondi solidarietà bilaterali art. 26 ➤ Datori iscritti a Fondi alternativi art. 27 ➤ Fondi solidarietà bilaterali del Trentino Alto Adige
ART.20	Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria	Datori rientranti nel campo di applicazione della CIGS con CIGS in corso al 23/2
ART.21	Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga	Datori iscritti al FIS con assegno straordinario in corso al 23/2
ART.27	Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa	Professionisti titolari di P.IVA e co.co.co. iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS
ART.28	Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago	Autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO artigiani e commercianti
ART.29	Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali	Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL
ART.30	Indennità lavoratori del settore agricolo	Operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo
ART.31	Incumulabilità tra indennità	Percettori indennità art. 26, 27, 28, 29, 37 e reddito di cittadinanza
ART.32	Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno	
ART.33	Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL	
ART.34	Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale	Tutti i termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL



ART.38	Indennità lavoratori dello spettacolo	Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro
ART.41	Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione	Comitati centrali e periferici INPS Fondi solidarietà bilaterali
ART.44	Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19	Lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro in conseguenza di COVID
ART.46	Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti	Per 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, divieto per i datori di lavoro: ➤ rientranti nel campo di applicazione della l. 223/91, di aprire nuove le procedure di licenziamento collettivo e di proseguire quelle avviate dopo il 23.2.2020; ➤ a prescindere dal numero dei lavoratori dipendenti, di licenziare per GMO.
ART.63	Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti	Titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro

**ASSENZE, CONGEDI E LAVORO AGILE**

RIFERIMENTI NORMATIVI	CONTENUTO	DESTINATARI DELLA NORMA
ART.23	Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19	<i>Congedo COVID indennizzato</i> Genitori di figli di età non superiore ai 12 anni: ➤ Lavoratori dipendenti del settore privato; ➤ Iscritti alla gestione separata INPS; ➤ Autonomi iscritti all'INPS. Dipendenti privati genitori figli con 104 (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore). * * * <i>Congedo COVID non indennizzato</i> Dipendenti privati genitori di figli tra 12 e 16 Anni (purché non vi sia altro genitore beneficiario ammortizzatori o non lavoratore) * * * <i>Voucher baby sitting</i> Soggetti aventi diritto a congedo indennizzato In alternativa al congedo Covid. indennizzato Autonomi iscritti Alle Casse.
ART. 24	Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104	Titolari permessi retribuiti per genitori di figli con 104 entro i 12 anni età.
ART.26	Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato	Equiparazione assenza a ricovero ospedaliero per: ➤ dipendenti disabili gravi ➤ soggetti a rischio per immunodepressione o patologie oncologiche/terapie salvavita Affetti da COVID: certificazione medica tradizionale.
ART. 39	Disposizioni in materia di lavoro agile	➤ Dipendenti disabili gravi o con familiari disabili gravi. ➤ Lavoratori con gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa.